AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

**DELIBERA N. 39/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOLOR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "E' TV RETE 17" PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 04/20-PROC. 11/21/MRM-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 25 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito anche Testo unico*;*

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni"* che ha istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Emilia Romagna (CO.RE.COM.);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna, cont. n. 04/2020, è stato contestato il giorno 5 ottobre 2020 e notificato in pari data alla società Telecolor S.r.l., autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio "*E' Tv Rete 17*", la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

Dagli esiti dell'istruttoria che il Corecom Emilia-Romagna ha trasmesso a questa Autorità, si evince che il Comitato medesimo ha richiesto, con nota del 19.05.2020

(prot. AL.2020.8685), alla società Telecolor S.r.l. di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 23 febbraio 2020 al 10 aprile 2020 con il marchio E' Tv Rete 17.

La società Telecolor S.r.l., in risposta a tale richiesta, inviava una nota (prot.n.2020.9821 del 01.06.2020) con la quale comunicava l'impossibilità materiale di procedere alla consegna del supporto magnetico contenente la programmazione televisiva richiesta a causa della riduzione e limitazione della normale attività lavorativa, vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso.

Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, di conseguenza, rinnovava la domanda di invio delle registrazioni relative al periodo 23 febbraio 2020-10 aprile 2020, con l'espressa indicazione di nuove modalità di trasmissione, ivi compresa la possibilità dell'inserimento delle registrazioni in una piattaforma di condivisione video, evitando, in tal modo, il trasferimento materiale di supporti informatici e scongiurando ogni rischio di contagio.

In data 06.07.2020 la società Telecolor S.r.l. provvedeva, quindi, a trasmettere, tramite un servizio di trasferimento dati, copia delle registrazioni relative al solo periodo 22 aprile 2020 - 29 aprile 2020.

Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna in data 09.07.2020 (prot. AL.2020.13081) comunicava alla società Telecolor S.r.l., la non corrispondenza di quanto trasmesso a quanto richiesto, sottolineando l'obbligo, per le emittenti, di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

La predetta società, in data 14.07.2020 (prot.AL.2020.13470), replicava alla nota del CO.RE.COM. adducendo un "*disservizio tecnico"* come giustificazione per l'invio parziale delle registrazioni.

Di conseguenza, il 05.10.2020, il CO.RE.COM. Emila-Romagna provvedeva a notificare alla suddetta società l'atto di contestazione N. 04/20 con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

## 2. Deduzioni della società

La società non ha inviato memorie difensive, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Emilia-Romagna di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "E TV Rete 17". Esaminata la documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, in quanto le registrazioni acquisite nel corso delle verifiche svolte dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna risultano parziali a causa di un preteso "*disservizio tecnico"*.

L'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, imponeva alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a

garantire l'assolvimento non parziale della prescrizione in questione. La ratio di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull'emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti al fine di consentire l'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. La circostanza addotta dalla società in parola per la quale *"un disservizio tecnico non ha reso possibile la registrazione dei files richiesti*", non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati deve comunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi, nonché l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato e non può dirsi assolto. Nel caso di specie non è ravvisabile, infatti, la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Emilia-Romagna di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che "*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione* […]";

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e

che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione del numero dei giorni cui si riferisce la mancata conservazione delle registrazioni, tale da impedire al Co.re.com l'esercizio dell'attività di monitoraggio e vigilanza a cui è preposto.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 919.098 e un bilancio in perdita.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

**ORDINA**

alla società Telecolor S.r.l.,fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telecolor*", con sede legale a Cremona (CR), via Antiche fornaci,44 (CF. 00899860191) di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecento-sedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai

sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 39/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.39 /21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba